



SENT. 265/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Luisa de PETRIS Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'istanza di applicazione del rito abbreviato prodotta, ai sensi dell'art. 130

c.g.c., nell'ambito dell'appello iscritto al **n.61436** del registro di segreteria

proposto dal dott. **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, (c.f. OMISSIS),

rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Iannacci

(c.f.NNCMRC72D24F839P, pec marco.iannacci@legalmail.it) ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via

Agostino De Pretis n. 86

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA DELLA CORTE DEI CONTI,

in persona del Procuratore regionale *pro tempore*;

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, in persona del

Procuratore generale *pro tempore*;

- appellati -

e nei confronti di

OMISSIS, C.F. OMISSIS, nata a OMISSIS, il OMISSIS e ivi residente in via

OMISSIS, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Anna

Mugnano.

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia n.380/2023,

depositata in data 20 dicembre 2023 e notificata in data 12 gennaio 2024.

Visto l'appello contenente l'istanza di rito abbreviato;

Esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2024, svolta con l'assistenza del

segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, l'avv. Iannacci per l'appellante e

la rappresentante della Procura generale, v.p.g. Emanuela Rotolo.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza n.380/2023 la Sezione giurisdizionale pugliese ha accolto la

domanda attrice proposta dalla Procura regionale nei confronti del dott.

OMISSIS per avere, nelle funzioni di Direttore sanitario del P.O. di OMISSIS,

causato un danno indiretto alle finanze della Azienda Sanitaria Locale (ASL)

di Brindisi derivante dalla condanna statuita con sentenza del Tribunale di

Brindisi – Sezione Lavoro - n. OMISSIS, passata in giudicato - a carico della

suddetta Azienda sanitaria a risarcire i danni subiti dal dipendente OMISSIS,

pari complessivamente ad euro 47.620,04, somma comprensiva delle spese

legali e della c.t.u., per condotte causative del demansionamento del

	3	SENT. 265/2024	
	medesimo e poste in essere nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 30 giugno 2013.		
	Il Collegio di prime cure ha confermato il connotato soggettivo della condotta tenuta dal dott. OMISSIS e la quota di danno a lui imputabile nella misura di euro 33.334,03, pari al 70% dell’importo corrisposto in sede di esecuzione della condanna, al OMISSIS; ha invece assolto la dott.ssa OMISSIS, convenuta in qualità di Direttore amministrativo, cui era stato imputato il restante 30% del danno azionato, per mancanza di prova del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo della condotta.		
	Avverso la sentenza il dott. OMISSIS ha interposto il gravame, notificato alla controparte pubblica in data 12 marzo 2024 e depositato in data 27 marzo 2024, formulando, in via preliminare, istanza per la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c., mediante il pagamento di una somma pari al 70% del danno contestato in citazione.		
	Tanto premesso, ha formulato i seguenti motivi di doglianza:		
	ERROR IN IUDICANDO – ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DOCUMENTI DI CAUSA - INESISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ - ECCEZIONE DI GIUDICATO		
	Eccepisce che, contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, il giudizio civile sfociato nella sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro - n. OMISSIS era coperto dal giudicato formatosi a seguito della precedente sentenza dello stesso Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro - n. OMISSIS, confermata dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, su ricorso proposto dalla sigla sindacale FIALS ex art. 28, L. n. 300/1970 per la repressione della condotta asseritamente		

antisindacale nei confronti di OMISSIS, suo iscritto; è stata quindi la negligente condotta della ASL Brindisi nel non eccepire l'esistenza del giudicato impugnando la sentenza n. OMISSIS e quindi ad aver colpevolmente causato il (presunto) danno erariale, permettendo il formarsi di un giudicato successivo.

ERROR IN IUDICANDO - ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DOCUMENTI DI CAUSA - CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE

Afferma che del tutto contraddittoriamente il Collegio di prime cure ha affermato che nel 2009 l'assegnazione della mansione aggiuntiva di rilascio delle cartelle cliniche avrebbe causato il *“progressivo demansionamento”* del OMISSIS e nel contempo che risulta provato che *“sino al 2011 questi svolgeva le mansioni coerenti con il proprio profilo d'impiego”*. Pertanto, afferma che risulta incomprensibile la mancata valutazione, sotto il profilo probatorio, sia della sentenza n. OMISSIS sia della relazione ispettiva dell'8 ottobre 2012, prot. 10585, condotta dalla Regione Puglia.

Afferma che la scelta della ASL Brindisi di non impugnare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Brindisi n. OMISSIS poteva e doveva essere valutata dalla Corte dei conti regionale tanto sotto il profilo sostanziale di razionalità e logicità della scelta di non impugnare, quanto sotto un profilo della correttezza del procedimento che ha portato a tale scelta, tenuto conto, secondo il principio del *“più probabile che non”*, che la sentenza presentava molteplici profili di appellabilità, in primo luogo l'esistenza del giudicato esterno; inoltre era sicuramente censurabile anche sotto il profilo della erronea quantificazione del danno da demansionamento operata dal Giudice in euro

	5	SENT. 265/2024	
	1.000,00 per 30 mensilità, in quanto avrebbe dovuto essere calcolata, a tutto		
	voler concedere, su 22 mensilità (da marzo 2011 a marzo 2012 e da ottobre		
	2012 a giugno 2013), con una diversa quantificazione di euro 22.000, in luogo		
	di quella erroneamente accertata dal Giudice di euro 30.000.		
	ERROR IN IUDICANDO - ERRATA APPLICAZIONE		
	DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA L. 20/1994 - ASSENZA DI		
	COLPA GRAVE		
	L'appellante sostiene che erroneamente la sentenza ravvisa nella sua condotta		
	professionale una “ <i>macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza</i> ”,		
	dal momento che le sue azioni e decisioni sono state condivise e, anzi, spesso		
	compulsate da provvedimenti del <i>management</i> aziendale; afferma di avere		
	agito con la diligenza e l'accortezza richieste dall'esercizio della propria		
	funzione e che il suo operato è stato poi valutato legittimo e motivato tanto dal		
	Tribunale di Brindisi (sentenza n. OMISSIS) quanto dagli ispettori della		
	Regione Puglia.		
	ERROR IN IUDICANDO - ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA		
	QUOTA DI RESPONSABILITÀ ATTRIBUITA- OMESSA		
	VALUTAZIONE DEL CONCORSO DI ALTRI SOGGETTI		
	Il demansionamento asseritamente subito dal dipendente da ottobre 2012 e		
	fino al giugno 2013 non può certamente ricondursi alle condotte imputategli		
	nella vicenda, considerando che in quel periodo il OMISSIS era assegnato ad		
	altra Direzione, come riconosciuto dallo stesso Giudice di prime cure, lo		
	stesso “ <i>svolgeva le mansioni coerenti con il proprio profilo d'impiego ...</i> ”.		
	Pertanto, nella denegata ipotesi in cui si riconoscesse una sua responsabilità,		
	questa dovrebbe essere ridotta in conseguenza del concorso degli altri soggetti		

facenti parte del management aziendale.

In conclusione, l'appellante chiede in via preliminare, previa acquisizione del consenso della Procura generale, e fissazione dell'udienza in camera di consiglio, accogliere la richiesta di applicazione di rito abbreviato per una misura pari al 70% del danno contestato in citazione; in via principale: accogliere l'atto d'appello e per l'effetto annullare e/o riformare integralmente la sentenza assolvendolo da ogni contestazione; in via subordinata, riformare la sentenza riducendo la quantificazione dell'asserito danno erariale; il tutto con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

La Procura generale ha depositato in data 31 maggio 2024 parere favorevole all'ammissibilità ed all'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata nella misura del 70% della domanda azionata nei confronti del OMISSIS di euro 33.334,03.

All'esito della camera di consiglio del 4 giugno 2024 il Collegio ha emesso il decreto n.4, depositato in data 12 giugno 2024 in cui ha ritenuto l'istanza ammissibile ed accoglibile ed ha quantificato la somma da pagare in euro 23.333,82, e per l'effetto, ha quantificato in **euro 23.333,82** (ventitremilatrecentotrentatre/82) la somma da versare in favore della Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi e quella da versare alla Tesoreria Centrale dello Stato, per le spese del giudizio di primo grado liquidate nella sentenza appellata, in euro 179,87 (centosettantanove/87); ha fissato il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale il richiedente dovrà eseguire i versamenti e l'ulteriore termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza del primo per depositare l'originale della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti. In caso di pagamento a favore dell'ente danneggiato

mediante bonifico bancario, ha disposto il deposito, oltre alla ricevuta dell'eseguito bonifico, della relativa quietanza di versamento, ovvero l'attestazione dell'ufficio competente circa l'avvenuta riscossione delle somme da parte dell'ASL.

In data 31 luglio 2024 l'avv. Iannacci ha depositato documentazione attestante gli avvenuti versamenti: ricevuta di bonifico bancario datato 26 giugno 2024 di euro 23.333,82 ed email del 19 luglio 2024 in cui l'ASL ha comunicato di avere riscosso il bonifico con reversale d'incasso n.1421 del 19 luglio 2024; ricevuta di conto corrente postale datata 26 giugno 2024 di euro 179,87 sul conto corrente n.48575005 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato.

Nell'udienza camerale del giorno 8 ottobre 2024 l'avv. Iannacci, per l'appellante e il v.p.g. Rotolo, per la Procura generale, hanno confermato che sussistono le condizioni per la declaratoria di estinzione del giudizio.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'art.130 c.g.c. prevede che *“I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione”* (comma 2); *“La richiesta di rito abbreviato può essere formulata anche per la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero”* (comma 3); *“La richiesta di rito abbreviato*

	8	SENT. 265/2024	
	<i>è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del</i>		
	<i>danneggiante” (comma 4).</i>		
	Orbene, la documentazione depositata agli atti del giudizio dall’avv. Iannacci		
	comprova che il dott. OMISSIS ha provveduto al pagamento della somma		
	fissata nel decreto n.4/2024 di euro 23.333,82 in favore della Azienda		
	Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi con bonifico bancario del 26 giugno 2024,		
	regolarmente riscosso, nonchè quella di euro 179,87 per le spese del giudizio		
	di primo grado, a mezzo di conto corrente postale del 26 giugno 2024.		
	Pertanto, sussistono le condizioni per dichiarare definito il giudizio n.61436;		
	le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano		
	nell’importo indicato nel dispositivo.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,		
	definitivamente pronunciando,		
	- dichiara definito il giudizio n.61436;		
	-condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado che si		
	liquidano nell’importo complessivo di euro 96,00 (NOVANTASEI/00).		
	Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 08 ottobre 2024 e 18		
	ottobre 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 23 OTTOBRE 2024		
	p. Il Dirigente		

	9	SENT. 265/2024	
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 23 OTTOBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 23 OTTOBRE 2024		

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco